

Linee Guida finalizzate ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi tra produttori, artisti e agenti che rappresentano artisti.

Tenuto conto

- della Risoluzione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 27 settembre 2017 avente ad oggetto l'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo,
- dello schema di Linee guida predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 44 *quinquies* comma 1 lett. D) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 finalizzato ad evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti, nonché alla promozione della pluralità delle linee editoriali,
- della segnalazione che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha trasmesso al Governo ai sensi dell'art. 1 comma 6 lett. C) n. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 in relazione all'art. 44 *quinquies* comma 1 lett. D) del d. lgs. N. 177/2005 come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 204/2017 a conclusione della fase di consultazione pubblica avviata dalla stessa Autorità sul predetto schema di linee guida,
- del Contratto di Servizio 2018-2022 che all'art.24 impegna Rai a valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda

Rai nelle negoziazioni con Produttori, Artisti e Agenti che rappresentino artisti adotta le seguenti Linee Guida interne finalizzate ad evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse.

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida si intende:

Per *Produttore* di contenuti audiovisivi, l'operatore di comunicazione che svolge attività di produzioni audiovisive attraverso certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, in cui sia registrato con codice ATECO J59.1 (attività di produzione, post- produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore);

Per *Artista*, gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Rientrano nella definizione di Artista anche i giornalisti e conduttori televisivi. Il gruppo artistico, quale ad esempio l'orchestra, il corpo di ballo o le band musicali, è da considerare quale unico artista;

Per *Agente* dello spettacolo, il soggetto giuridico che riceve un incarico dall'Artista, anche tramite la formalizzazione di un mandato di rappresentanza, al fine di essere supportato nella individuazione di opportunità di lavoro e sponsorizzato nelle procedure di selezione, c.d. casting;

Per *Produttore Partecipato* il Produttore la cui compagine societaria sia partecipata da Agenti e/o Artisti;

Per *Agente Partecipante* l'Agente che partecipa alla compagine societaria di un Produttore;

Per *Artista Partecipante* l'Artista che partecipa nella compagine societaria di un Produttore;

Per *Ruolo Primario* nelle opere televisive e multimediali del genere intrattenimento il ruolo del conduttore, del co-conduttore e degli artisti facenti parte del cast fisso.

2. Norme generali di comportamento nei rapporti con Rai

Produttori, Artisti e Agenti, nei rapporti con Rai, hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi condotta idonea a determinare situazioni di conflitto di interessi.

In via generale, l'attività di negoziazione relativa a prestazioni artistiche in favore di Rai posta in essere da Produttori, Artisti ed Agenti deve essere ispirata ai principi di correttezza, rispetto, trasparenza, diligenza, professionalità e salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti.

Agenti e Artisti devono adottare la forma scritta per l'incarico di agenzia o di mandato di rappresentanza.

Gli Agenti si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle produzioni avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, e senza utilizzare minori con gravi patologie o disabili in produzioni che possano essere in contrasto con i loro diritti o che non tengano conto della loro dignità.

Rai garantisce le pari opportunità. L'Agente non può rifiutarsi di rappresentare un Artista a causa della sua razza, sesso, nazionalità, religione, disabilità o altre condizioni personali.

Rai si impegna a evitare che i Produttori Partecipati - nel realizzare opere televisive e multimediali del genere intrattenimento in coproduzione o appalto per Rai - prevedano l'utilizzo nelle stesse di Artisti rappresentati dai propri Agenti Partecipanti.

Rai si impegna a evitare che i Produttori Partecipati - nel realizzare opere televisive e multimediali del genere intrattenimento in coproduzione o appalto per Rai - prevedano l'utilizzo nelle stesse dei propri Artisti Partecipanti.

Rai si impegna ad evitare che ruoli primari di una stessa opera televisiva e multimediale del genere intrattenimento, prodotta direttamente da Rai o da un Produttore in regime di coproduzione o appalto, siano affidati in quota prevalente ad Artisti rappresentati dallo stesso Agente: gli Agenti non possono rappresentare più del 30% degli Artisti ricompresi in una produzione televisiva.

Rai - in conformità alle disposizioni normative - si impegna a riservare una quota di investimenti alle opere cinematografiche prodotte da produttori indipendenti.

Rai si impegna a riconoscere per l'acquisizione dei format il giusto valore economico tenendo in debito conto i parametri normalmente in uso nel mercato nazionale e internazionale di riferimento.

Rai si impegna a valutare l'originalità dei format alla stessa proposti.

Rai si impegna, nell'ambito della più ampia strategia aziendale come peraltro delineata anche nel piano industriale, ad assicurare un presidio aziendale dedicato allo sviluppo dei nuovi format con particolare attenzione ai giovani autori.

3. Obblighi di trasparenza nei rapporti con Rai

In ottemperanza al principio di trasparenza, i Produttori devono rendere a Rai dichiarazioni complete, precise e dettagliate circa i rapporti societari che intrattengono con Agenti e Artisti.

Tali dichiarazioni devono essere rese in fase di iscrizione all'Albo e/o al Registro degli operatori economici Rai. I Produttori già iscritti dovranno integrare ed aggiornare le informazioni rese in fase di iscrizione entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul portale rai.it delle presenti Linee Guida e aggiornarle nel termine di 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina la modifica.

In ottemperanza al principio di trasparenza, gli Agenti devono rendere a Rai dichiarazioni complete, precise e dettagliate circa i rapporti societari che intrattengono con i Produttori nonché rispetto ad altre eventuali attività dagli stessi svolte a titolo personale in enti, associazioni e uffici pubblici competenti in materia di produzione o distribuzione di opere audiovisive. Gli Agenti devono altresì trasmettere a Rai un elenco completo ed aggiornato di tutti gli Artisti rappresentati.

Tali dichiarazioni devono essere rese preliminarmente all'avvio di ogni negoziazione con Rai e dovranno essere aggiornate nel termine di 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina la modifica.

Rai non intratterrà rapporti negoziali con Produttori, Artisti e/o Agenti che rappresentino Artisti ove siano riscontrate violazioni ai criteri di cui alla presente regolamentazione, fermo restando che l'Amministratore Delegato potrà, sulla base di adeguata motivazione da parte del direttore editoriale competente che attesti il prevalente interesse editoriale di Rai, proporre al Consiglio di Amministrazione, per la necessaria e preventiva approvazione con maggioranza qualificata dei 5/7 degli amministratori in carica, la realizzazione da parte di Produttori Partecipati di opere televisive e/o multimediali del genere intrattenimento, indipendentemente dalla presenza nelle stesse di Artisti rappresentati da Agenti Partecipanti e/o di Artisti Partecipanti.

Le presenti Linee Guida entrano in vigore il 14 settembre 2020. Le Linee Guida non trovano applicazione per le iniziative editoriali già approvate alla data di entrata in vigore, il cui sviluppo non potrà avere in ogni caso un arco temporale pluriennale, nonché per i contratti già perfezionati e in corso di esecuzione.